



Distretto Scolastico n. 15

ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE CENTRO

Via D. Vanni, 43 - 87036 Rende (Cs) ☎ tel.e fax 0984 – 443004

e-mail csic89000n@istruzione.it - web: <http://icrendecentro.gov.it>

VALUTAZIONE E STRUMENTI VALUTATIVI

INDICE

PREMESSA	pag 2
VALUTAZIONE INTERNA.....	pag.3
• Valutazione degli apprendimenti e strategie	
• Valutazione del comportamento	
• Certificazione delle competenze chiave	
• L'Esame di Stato	
VALUTAZIONE ESTERNA.....	pag. 8
• Prove INVALSI	
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	pag. 9
VALUTAZIONE ALUNNI DSA.....	pag. 10
CANDIDATI PRIVATISTI E ALUNNI STRANIERI - ALUNNI BES	pag. 11
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.....	pag. 12
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO.....	pag. 12
COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.....	pag. 13
STRUMENTI VALUTATIVI.....	pag. 13

PREMESSA

Il presente documento fa riferimento alla seguente normativa:

LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamento l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamento le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell'art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

SCUOLA DELL'INFANZIA

La valutazione **nella Scuola dell'infanzia** viene effettuata al fine di rilevare il raggiungimento dei traguardi di sviluppo riguardanti le finalità proprie della scuola dell'infanzia: identità-autonomia-competenze –avvio alla cittadinanza. Al termine del triennio la valutazione viene integrata da una scheda di passaggio verso il grado superiore approvato dal Collegio dei Docenti.

Tale documento vale come continuità educativa verticale.

La verifica delle competenze previste si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, quaderni operativi, attività ludiche, attività grafico-pittoriche, attività oculo-manuali.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione **nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1 grado** è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.

La valutazione dell'alunno è distinta in:

a. Valutazione interna

- Valutazione degli Apprendimenti Disciplinari (inclusa la valutazione della Religione Cattolica o delle attività alternative alla Religione Cattolica)
- Valutazione del Comportamento
- Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione
- Certificazione delle Competenze

b. Valutazione esterna

- Prove INVALSI e Certificazione dei risultati ottenuti nel documento finale della Certificazione delle competenze

LA VALUTAZIONE INTERNA

La **VALUTAZIONE INTERNA** è di competenza degli insegnanti, cui spetta la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta degli strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Oggetto e finalità

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e il risultato degli apprendimenti degli alunni e delle alunne (con esclusione del voto del comportamento)

La valutazione ha finalità formativa ed educativa:

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze.

Cosa e come si valuta

Secondo l'attuale quadro normativo, costituiscono oggetto della valutazione, e sono di competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- gli apprendimenti, ossia le conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento e le competenze disciplinari;
- il comportamento;
- le competenze chiave e di cittadinanza.

La valutazione degli apprendimenti

La **VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI** si esprime con **votazione in decimi riferiti a livelli di apprendimento** esplicitati dal collegio dei docenti, definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc. (CM 1865/17) L'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, attiva **specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento** parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

La valutazione è integrata da:

- la descrizione del **processo formativo** (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale)
es. il processo potrà essere descritto in termini di autonomia raggiunta dall'alunno, il grado di responsabilità nelle scelte, ecc.
- **Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti** raggiunto
es. il livello globale degli apprendimenti potrebbe essere sinteticamente descritto rispetto ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, al metodo di studio, ecc. ...

Le verifiche in itinere e intermedie, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi previsti dalle Indicazioni, declinati nel curriculum di Istituto, concorreranno, insieme alle osservazioni sistematiche, alle valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti e saranno così strutturate:

- Valutazione iniziale o diagnostica
- Valutazione in itinere o formativa
- Valutazione intermedia o sommativa (I quadrimestre)

- Valutazione finale o sommativa (II quadrimestre)

Le prove di verifica riguardano osservazioni sistematiche dei comportamenti, rappresentazioni grafiche, esercitazioni individuali orali e scritte, schede strutturate e semi-strutturate, domande a completamento, effettuate, in genere, alla fine di ogni argomento preso in esame.

Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della **Religione Cattolica** o alla valutazione delle **attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica**, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale prevede una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o delle attività alternative alla religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il Collegio dei Docenti approva e delibera i criteri di Valutazione della Religione Cattolica e delle attività alternative alla Religione Cattolica e i descrittori relativi ai giudizi della scuola primaria e della scuola secondaria di 1 grado (inseriti nelle rubriche valutative delle discipline).

Sono oggetto di valutazione le **attività** svolte nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**», (comma 4, art. 2), o nell'ambito di **progetti** svolti in orario extracurricolare relativi all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l'azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina concordano ed esplicitano in forma scritta, attraverso **griglie di misurazione** predisposte per le singole discipline, i criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi.

Il Collegio approva e delibera i criteri di valutazione degli apprendimenti della Scuola Primaria e i criteri di valutazione degli apprendimenti della Scuola Secondaria di Primo grado (inseriti nel PTOF) e le rubriche valutative delle competenze delle varie discipline (allegate al seguente documento)

L'Istituzione Scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

La valutazione del Comportamento

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione. Il **giudizio del comportamento** fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e, nella Scuola Secondaria, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola.

Nell'ambito dell'autonomia l'Istituto determina iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni anche con il coinvolgimento attivo dei genitori.

Le griglie di valutazione del comportamento (per la scuola Primaria e Secondaria di 1 grado), riferite ai giudizi e ai criteri scelti in sede di Collegio dei Docenti, vengono approvate e deliberate e inserite nel PTOF.

La Certificazione delle competenze

La **certificazione delle competenze** descrive:

- il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione;
- i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Il documento, **redatto durante lo scrutinio finale** dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

In ragione di ciò il curricolo è finalizzato alla **maturazione delle competenze di base europee e di cittadinanza** e si attiveranno percorsi atti alla rilevazione e valutazione di tali competenze, prestando attenzione a come l'alunno mobilita le proprie risorse -conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente situazioni reali o simulate.

Le competenze europee da certificare al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di 1 grado sono:

1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Competenza digitale
5. Imparare ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale

Esse si osserveranno e si valuteranno nelle Unità di Apprendimento predisposte.

I modelli delle certificazioni vengono allegati al presente documento.

L'esame di stato

La valutazione alla fine della Scuola Secondaria di primo grado è costituita dall'Esame di Stato.

COMMISSIONE

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe, è presieduta dal Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce anche le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata.

AMMISSIONE

Ricordiamo intanto che ai fini dell'ammissione all'esame di Stato è necessario che l'alunno/a:

- **abbia frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale (art. 11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 19/02/2004)**
- **abbia partecipato alle prove INVALSI**
- **non abbia avuto sanzioni disciplinari gravi.**

Il voto di ammissione esami tiene in conto il processo di apprendimento e quindi esprime non solo sui livelli di apprendimento delle abilità, conoscenze, competenze culturali, ma anche sulle competenze metodologiche, metacognitive, sociali, relativi al triennio.

L'**esame di Stato** conclusivo della scuola secondaria di I grado e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

Esso e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le **prove scritte**, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, che serve ad accertare la «capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni);

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite nelle lingue straniere, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate; serve ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

La **prova scritta di Italiano** consiste nella scelta di tre tipologie di testi da svolgere:

- a) *testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;*
- b) *testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;*
- c) *comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.*

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La **prova scritta di Matematica** consiste nella scelta di due tipologie di testi da svolgere:

- a) *problemi articolati su una o più richieste;*
- b) *quesiti a risposta aperta*

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Nel giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

La **prova scritta di Lingue Straniere** consiste nella scelta di due dei seguenti tipi di testi da svolgere:

- a) *questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;*
- b) *completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;*
- c) *elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;*
- d) *lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;*
- e) *sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.*

Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Il **colloquio** è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione a:

- *La capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo*
- *La capacità di collegamento tra discipline*
- *il livello di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione,*

Il **voto finale** dell'esame di stato risulta dalla **media tra i voti di ammissione e quelli realizzati nelle tre prove scritte e la prova orale**. Quindi la votazione finale non è più la media aritmetica degli esiti delle prove e del giudizio d'ammissione, ma la media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove d'esame. I voti sono arrotondati alla cifra intera se la frazione è superiore a 0,5. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

LODE - La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. (**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 – Art. 8 comma 8**)

Pertanto la lode può essere espressa in presenza di:

- ottimo livello di competenze conseguito nel triennio
- particolare padronanza e autonomia nella gestione della prova d'esame
- valutazione finale espressa con la votazione di 10/10

Il Collegio dei Docenti approva i criteri di Valutazione delle prove d'esame, nonché i descrittori per l'attribuzione del voto.

LA VALUTAZIONE ESTERNA: PROVE INVALSI

LA VALUTAZIONE ESTERNA è obbligatoria ed è a cura del servizio nazionale (INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione) per le classi seconde e quinte della scuola primaria e classi terze della scuola secondaria di 1 grado.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza, in modalità cartacea, della **prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese** sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

Le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese per gli alunni di terza della scuola secondaria di 1 grado si svolgeranno on-line (CBT).

Gli esiti delle prove che mirano alla rilevazione nazionale degli apprendimenti degli alunni, rientrano nell'attività ordinaria dell'Istituto. Infatti, la scuola potrà ottenere informazioni sugli apprendimenti riferiti alle discipline prese in esame, e, insieme ad altri elementi conoscitivi, diventeranno base per l'attuazione di processi di autovalutazione e di miglioramento.

Il calendario riferito all'anno scolastico in corso è il seguente:

3 maggio 2018: prova d'Inglese (V primaria);

9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (quest'anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);

11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).

Tra il 04 aprile 2018 e il 21 aprile 2018 dovranno svolgersi le prove CBT di Italiano, Matematica, Inglese per gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

TEMPI DELLE PROVE

Italiano: 90 minuti;

Matematica: 90 minuti;

Inglese: 90 minuti.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Alla luce del Decreto Legislativo n. 62/2017 art. 11 la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

- al comportamento
- alle discipline
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992.

La valutazione degli alunni con disabilità verrà rapportata ai diversi livelli d'apprendimento stabiliti; ovviamente, in caso di Programmazione "fortemente" individualizzata, i livelli d'apprendimento saranno rapportati agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disabilità è necessario che la valutazione rilevi il progresso e lo sviluppo della persona, in riferimento alle sue potenzialità e ai livelli d'apprendimento iniziali.

Viene posta l'attenzione sull'art. 11 comma 5, 6, 7 e 8 della D.lgs 62 del 13 aprile 2017 inerente le prove di esame al termine del primo ciclo d'istruzione. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo d'istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Svolgono prove differenziate, accuratamente predisposte, idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità e ai livelli d'apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato invece un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Per le prove Invalsi, gli alunni con disabilità partecipano alle dette prove (art. 4 e 7 del D.lgs 62/2017) e secondo la nota 1865 del 10-10-2017, I docenti contitolare della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova (che può essere svolta anche cartacea - **nota n. 2936 del 20/02/2018** - ovvero disporre, in casi di particolari eccezionalità, esonero dalla prova.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità è riferita a criteri o scale valutative inserite nei PEI e si riferiscono al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI, anche quando il PEI stesso prevede gli stessi obiettivi della classe.

Pertanto l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto il PEI.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

La valutazione degli apprendimenti, l'ammissione alla classe successiva e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, **delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati**, vengono riferiti al piano didattico personalizzato predisposto, nella scuola primaria, dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificati, si adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.

Esami finali e prova nazionale: Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Si applicano, comunque, le misure dispensative e l'uso degli strumenti compensativi previsti.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Tali alunni vengono altresì esonerati dal sostenere la prova nazionale di lingua inglese.

Il Collegio dei Docenti ha approvato e deliberato che per gli alunni DSA è necessario:

- *valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto i progressi acquisiti, l'impegno, le conoscenze apprese e il grado di autonomia conseguito mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PEP;*
- *valutare il contenuto e non la forma degli elaborati;*
- *favorire l'autostima;*
- *garantire momenti di riflessione sugli apprendimenti (metacognizione) con la finalità di permettere all'alunno di acquisire consapevolezza del proprio modo di apprendere.*

Nel decreto lvo 62/17 viene affermato il principio che per il superamento dell'esame di Stato al termine del primo ciclo, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgono di misure dispensative.

È una novità importante che stabilisce il diritto all'ottenimento della licenza di Scuola Secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.

CANDIDATI PRIVATISTI E ALUNNI STRANIERI

L'art. 10 del D.lvo 62/17 i **candidati privatisti** sono ammessi agli esami conclusivi se ottengono la valutazione di idoneità alle prove preliminari. Possono essere ammessi alle prove di idoneità i **candidati privatisti** che abbiano **compiuto i 13 anni**, che abbiano **ottenuto l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado** e quelli che hanno **ottenuto tale ammissione da almeno tre anni**.

I privatisti debbono chiedere di poter sostenere gli esami stato entro il 20 marzo poiché essi sono **tenuti a svolgere le prove INVALSI** presso la scuola **prima** degli esami.

Per ciò che concerne la valutazione e lo svolgimento degli esami degli **alunni stranieri** si mette in rilievo quanto suggerito dalla normativa precedente, tra cui le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (C.M. febbraio 2014).

La Valutazione degli alunni stranieri: la normativa di riferimento è quella vigente per tutti gli alunni italofofoni, fatti salvi i diversi percorsi necessari secondo il grado di conoscenza della lingua e la situazione di ingresso dell'alunno straniero nello specifico; se il consiglio di classe ne rileva la necessità e l'opportunità, è possibile stilare un piano di studi personalizzato secondo quanto previsto dalla normativa per i BES. In questo caso La VALUTAZIONE va effettuata sulla base della progettazione personalizzata inserita nel registro personale.

Esami conclusivi del primo ciclo: la normativa non disciplina diversamente le prove per gli alunni stranieri; non sono previsti esoneri dalle prove sulle lingue, ma se le difficoltà presenti al momento delle prove sono forti, ci si PUÒ avvalere di un mediatore linguistico/ culturale. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine

E' molto importante la presentazione accurata del consiglio di classe degli alunni stranieri e dei loro percorsi.

Prove INVALSI: Tutti gli allievi di origine immigrata partecipano alle prove INVALSI secondo le stesse modalità degli allievi autoctoni, anche se inseriti per la prima volta in una scuola con lingua d'insegnamento italiana nel corso del presente anno scolastico. In questo caso, in merito alla valutazione dei risultati, come negli anni passati, l'INVALSI restituirà alle singole scuole i risultati degli allievi di origine immigrata separatamente da quelli degli allievi autoctoni.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Per le altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di Classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili ed opportune indicazioni per consentite a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e delle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del n. 22 novembre 2013, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di Classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i **Consigli di Classe trasmetteranno alla Commissione d'Esame i Piani Didattici Personalizzati**. **In ogni caso per alunni con BSE (Bisogni Educativi Speciali) non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni con DSA.**

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo caso l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ALL'ESAME DI STATO

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Gravi sanzioni disciplinari).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, può deliberare altresì, anche in presenza di voti inferiori a sei in alcune discipline, l'ammissione agli esami di stato.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.

La validità dell'anno scolastico è data dalla frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale personalizzato (articolo nr. 11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 19/02/2004).

La partecipazione alle prove nazionali di aprile è condizione necessaria per l'ammissione agli esami di Stato.

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

- Colloqui individuali anche tramite prenotazione sul registro elettronico
- Incontri scuola-famiglia quadrimestrali
- Incontri nell'ora settimanale messa a disposizione dagli insegnanti delle varie discipline

STRUMENTI VALUTATIVI

Scuola primaria:

- [Valutazione degli apprendimenti](#)
- [Strategie per il miglioramento dei livelli apprendimento](#)
- [Rubriche valutative discipline](#)
- [Griglia valutazione del Comportamento](#)
- [Modello Certificazione delle Competenze](#)
- [Valutazione osservazione prestazioni](#)

Scuola Secondaria di primo grado:

- [Griglia di Valutazione degli Apprendimenti](#)
- [Strategie per il miglioramento dei livelli apprendimento](#)
- [Rubriche valutative discipline](#)
- [Griglia valutazione del Comportamento](#)
- [Modello Certificazione delle competenze](#)
- [Valutazione osservazione prestazioni](#)

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:

- [Valutazione della Religione Cattolica e delle attività alternative alla Religione Cattolica](#)
- [Rubriche valutative competenze chiave](#)

Alunni DSA e DVA

- [Rubrica valutativa degli apprendimenti](#)
- [Valutazione osservazione prestazioni](#)